



CITTA' DI BUCCHIANICO

Provincia di Chieti

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 20-04-12 Numero 69

Oggetto: ART. 11 - COMMA 2 - LEGGE 24.3.2012 N° 27 - ISTITUZIONE SEDE FARMACEUTICA N° 2 -

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di aprile alle ore 13:15, in Bucchianico, nella Casa Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si e' riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
DI PAOLO MARIO ANTONIO	SINDACO	P
Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MECOMONACO ERCOLE	ASSESSORE COMUNALE	P
Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MAMMARELLA PALMERINO	ASSESSORE COMUNALE	P
Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
ZAPPACOSTA JIMMY	ASSESSORE COMUNALE	P
Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
DE LEONARDIS VALTER	ASSESSORE ESTERNO	A
Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MINNUCCI VERINO MARIANO	ASSESSORE ESTERNO	P
Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
BIGI AURELIO	ASSESSORE ESTERNO	P

presenti n. 6 assenti n. 1.

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE GENTILEZZA DOTT.SSA EMANUELA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig DI PAOLO MARIO ANTONIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/200, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- ☐ Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ☐ Il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267, hanno espresso parere favorevole:

Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione;

Vista la Legge 24 marzo 2012, n. 2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (pubblicato sulla GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n° 53);

Atteso che ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della Legge 2 aprile 1968 n° 475, così come modificato dall'art. 11, comma 1, della Legge 24 marzo 2012, n. 27:

- il numero di farmacie presenti su territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3300 abitanti;
- la popolazione eccedente, rispetto ai parametri indicati nel 2° comma - art.11 - Legge 27/2012 di modifica all'art.1 della Legge n° 475/1968 sopra citato, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

Atteso che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968 n° 475, così come modificato dall'art. 11 comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone che:

- ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1;
- al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

Considerato che l'art. 11, comma 2 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone espressamente che ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui sopra;

Atteso che la predetta Legge n° 27/2012 è entrata in vigore il 25 marzo 2012;

Atteso che la Giunta Regionale, Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, nel corso dell' incontro tenutosi presso la sede della Giunta Regionale in L'Aquila il 26 marzo u.s. ha invitato, in ossequio alle disposizioni di cui all'art.11 L. 27/2012, tutte le



amministrazioni comunali interessate alla modifica del quorum ad individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio identificando altresì le zone ove collocare la/le nuove farmacie;

Atteso che il Comune di Bucchianico ha attualmente una sede unica sull'intero territorio comunale;

Considerato che si rinviene la sussistenza del criterio demografico per l'istituzione di n. 1 sede aggiuntiva (sede n° 2) in quanto la popolazione residente al 31.12.2010 ammonta a n° 5223 unità (fonte ISTAT);

Dato atto che esiste una sede farmaceutica unica nel Comune di Bucchianico con titolarità al Dott. MADONNA Giorgio con sede in P.zza Roma;

Atteso che in base ai criteri di cui al citato art. 11 della Legge n° 27/2012, questo Comune deve istituire una nuova sede farmaceutica e conseguentemente individuare le zone ove collocare le nuove farmacie ai sensi del criterio demografico della Legge n° 27/2012;

Considerato che l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute – con propria nota prot. 0002148-P del 21.03.2012 – ha precisato, tra l'altro, che il comma 1, lettera c), dell'articolo 11 della L. 27/2012 sostituisce integralmente l'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e che detta modifica "...è, inequivocabilmente, diretta ad eliminare la "pianta organica" delle farmacie e le procedure alla stessa correlate..... omissis.... La localizzazione spetta al Comune, sentiti l'Azienda Sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente il territorio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendosi assicurare **una equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità all'esercizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.** L'individuazione può avvenire anche in forma assai semplificata.”;

Richiamata la nota Prot. n° RA/86114 del 13 aprile 2012 avente ad oggetto "AVVIO PROCEDIMENTO – Legge n° 475/68 nel testo modificato dalla L. n° 362/1991 e dal D.L. 1/2012 e s.m.i." con cui il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, fornisce precise indicazioni sull'istituzione delle nuove sedi farmaceutiche ai sensi della citata Legge n° 27/2012;

Ravvisata la necessità di individuare la zona ove collocare la nuova farmacia ai sensi del criterio demografico della L. 27/2012 delimitando territorialmente la zona assegnata alla sede istituendo, come da allegata planimetria, così come segue:

SEDE N. 2 – abitanti n° 1.500 circa -

Zona delimitata dalle Contrade Colle Marconi – Colle S. Antonio e Chiaramilla;

Considerato che la individuazione della zona da ove ubicare la sede farmaceutica di nuova istituzione è stata effettuata tendo conto dello sviluppo urbanistico e demografico ed al fine di riequilibrare la situazione di scompenso creatasi nell'erogazione del servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione di tutto il Comune servito parzialmente dall'unica sede esistente;

Atteso che l'Ordine provinciale dei Farmacisti e il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria competente per territorio sono tenuti ad esprimere il proprio parere, come previsto dall'art. 2 della Legge n° 475/68, e modificato dall'art. 11 della Legge n° 27/2012;

Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19.04.2012 inerente "Istituzione nuova sede farmaceutica" e dato atto che mentre il Consigliere dell'Ordine dei Farmacisti ha rimandato al Consiglio dell'Ordine la facoltà di esprimere il parere di merito, il Servizio Farmaceutico Territoriale ha espresso parere sfavorevole in quanto ritiene che non vengano soddisfatti i criteri riportati dalla legge N°27/2012,.....", parere che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la documentazione esplicativa relativa alla delimitazione della zona assegnata alla istituenda farmacia di questo Comune, formante parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegata, predisposta dall'Ufficio Urbanistico;

Il Presidente pone in rilievo che: "al momento dell'adozione del presente atto il parere del Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti non è pervenuto, ma in modo informale è stato comunicato che il parere sarà favorevole";

Ritenuto di non condividere quanto posto in rilievo dal Servizio farmaceutico Territoriale, poiché:

- la popolazione residente rispetto all'anno 2010 è aumentata di N°71 unità lavorative, giusto modello Istat P.2;
- il legislatore nazionale all'art.11, comma 2 ha posto in rilievo che occorre garantire una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Pertanto la proposta formulata sembra consona a quanto indicato dal Legislatore Nazionale;

Ritenuto, quindi, di instare alla Giunta regionale per l'istituzione della nuova sede farmaceutica nella zona individuata;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

PROPONE

1. di istituire - ai sensi dell'art. 11 comma 2 legge 24 marzo 2012 n. 27 - la sede farmaceutica n° 2 del Comune di Bucchianico (CH);
2. di individuare la zona ove collocare la nuova farmacia ai sensi del criterio demografico della Legge n° 27/2012 delimitando territorialmente la zona assegnata alla sede istituenda come da allegata planimetria, così come segue:
SEDE N. 2 — abitanti n° 1.500 circa;
Zona delimitata dalle Contrade Colle Marconi – Colle S. Antonio e Chiaramilla
3. di dare atto che con la predetta individuazione si garantisce l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate assicurando altresì un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi;

4. di trasmettere il presente atto al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la presente proposta di deliberazione;

Ritenuto di approvare integralmente la presente proposta;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare integralmente la presente proposta di deliberazione;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.



PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 19-04-2012: Favorevole

In riferimento alla presente proposta di deliberazione, si pone in rilievo che secondo l'interpretazione resa dal Ministero della Salute del 21-03.2012, è stato posto in rilievo che: " Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico il Comune individua le zone nelle quali collocare le nuove farmacie e la localizzazione spetta al Comune. Questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente il territorio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte dovendosi garantire un 'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Nella zona individuata (Colle Marconi, Colle S. Antonio e C.da Chiaramilla) la popolazione residente è pari a 1287, come da tabulati rimessi dall'Ufficio di Anagrafe.

Il Responsabile del servizio interessato
F.to GENTILEZZA DOTT.SSA EMANUELA



Per copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
GENTILEZZA DOTT.SSA
EMANUELA

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to DI PAOLO MARIO ANTONIO

Il Segretario Verbalizzante
F.to GENTILEZZA DOTT.SSA
EMANUELA

N. Reg. 408

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio Comunale dal Messo Comunale.

Bucchianico, li

23 APR. 2012

F.to

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____, al _____.
(art. 124, comma 1, del D. Leg.vo 267 del 18/08/2000).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____,
ai capigruppo consiliari (art. 125, del D. Leg.vo 267 del 18/08/2000).
- ☐ Non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo, per 10 giorni consecutivi
(Art.134 comma 3, D. Leg.vo 267 del 18/08/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
F.to GENTILEZZA DOTT.SSA
EMANUELA